

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

Accordo quadro con un unico operatore economico per il Servizio di riparazione e manutenzione di autovetture consortili per la durata di anni 3 - Lotto ___° - Area

CIG Master: _____

PREMESSO:

che con delibera del C.d.A. n. _____ del _____ venne disposto di provvedere all'appalto di n. __ lotti per il "Servizio di riparazione e manutenzione di autovetture consortili per la durata di anni 3", come meglio specificato nel Disciplinare descrittivo e prestazionale, per l'importo complessivo a base d'asta di €. _____ (_____) e di incaricare il Dipartimento "Stazione Unica Appaltante" della regione Basilicata di indire ed espletare la gara per lotti per conto del Consorzio di Bonifica della Basilicata;

- che il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Appalti di Servizi con determina dirigenziale n. _____ del _____, indiceva una gara d'appalto per lotti con procedura telematica aperta ai sensi dell'art. ___ del D. Lgs 36/2023 per l'affidamento dei " _____ - lotto n. _ per un importo a base di gara di €. _____ oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del _____, ex art. _____ del medesimo Decreto Legislativo;

- che con successiva determina dirigenziale n. _____ del

	_____ , il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione	
	Basilicata - Ufficio Appalti di Servizi, disponeva l'aggiudicazione del lotto	
	" _____	
	_____ - lotto n. __", a favore del	
	_____ C.F. _____;	
	- che il Dipartimento SUA-RB, mediante l'acquisizione del certificato recante la	
	dicitura antimafia rilasciato dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale	
	Unica della Documentazione Antimafia in data _____, prot.	
	_____ ha preso atto che nei confronti dell'appaltatore non	
	sussistono cause ostative alla stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art.	
	67 del D. Leg.vo n. 159/11 come modificato dal D. Leg.vo 218/12;	
	(oppure) - che l'efficacia dell'aggiudicazione è stata disposta in forza della	
	decorrenza del termine di cui all'art. 88 comma 4 del D. lgs 159/2011 circa	
	l'acquisizione del certificato recante la dicitura antimafia rilasciato dal Ministero	
	dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia e che	
	pertanto, nelle more del rilascio di detta informazione, ai sensi delle disposizioni	
	di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, si procede alla	
	stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in	
	seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di competenza, dovessero	
	sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di	
	divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di	
	infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con	
	conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione	
	del contratto;	
	- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione sul Profilo	

	Committente e sulla piattaforma di e-procurement "del Dipartimento Stazione	
	Unica Appaltante della Regione Basilicata";	
	- che ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in L. n.	
	266 del 22 novembre 2002, il Consorzio, mediante l'acquisizione del DURC on	
	line n. _____ del _____, ha preso atto che l'appaltatore risulta	
	in possesso della certificazione di regolarità contributiva;	
	- che la società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in	
	data _____ circa la composizione societaria;	
	- che è trascorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni di cui all'art. __ c.	
	_ del D. lgs 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii.;	
	- che l'appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo	
	mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata dalla "_____ -	
	Agenzia di _____" in data _____ dell'importo di €. _____ pari	
	al _____% del costo dell'opera, ridotta del __% + __% come risultante	
	dalla relativa scheda tecnica strutturata ai sensi del D.M. 193 del 16.09.2022.	
	Detta garanzia fideiussoria, che sarà progressivamente svincolata come	
	prescritto dalla legge, deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:	
	1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare	
	eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta nei limiti	
	del'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla	
	richiesta scritta dell'Amm.ne consortile, senza che sia necessaria la costituzione	
	in mora da parte di quest'ultima;	
	2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debito	
	principale di cui all'art. 1944 del c.c.;	
	3. inopponibilità all'Amm.ne consortile garantita dell'eventuale mancato	

	<p>I servizi di cui sopra comprendono tutte le manutenzioni e le riparazioni necessarie per consentire la circolazione, la sicurezza e la conformità dei veicoli alle norme della circolazione stradale.</p>	
	<p>L'elenco dei veicoli oggetto dei servizi è riportato a titolo informativo nell'allegato A ("Elenco dei veicoli") al disciplinare descrittivo e prestazionale. Tale elenco potrà variare nel corso della durata dell'Accordo Quadro senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di indennizzi e/o sovrapprezzi e/o revisione delle condizioni di contratto da parte dell'affidatario.</p>	
	<p>Il servizio oggetto dell'Accordo Quadro comprende le seguenti prestazioni:</p>	
	<p>a) manutenzione ordinaria, programmata e periodica delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche dei veicoli con sostituzione dei componenti necessari per il ripristino della funzionalità degli stessi nonché la fornitura dei necessari materiali di consumo; rientrano in questa categoria il complesso delle operazioni necessarie all'effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pastiglie dei freni, filtri, etc.);</p>	
	<p>b) manutenzione straordinaria dei veicoli: rientra in questa categoria ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.);</p>	
	<p>c) controllo dei fluidi: si intende la sostituzione ed i rabbocchi degli olii, dei liquidi, dei materiali di consumo usurati, compresi i liquidi dei freni e quant'altro</p>	

	necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo;	
	d) controllo di emissioni di scarico;	
	Tutte le prestazioni di manutenzione e/o riparazione devono essere eseguite a cura dell'affidatario con proprio personale specializzato, secondo le norme della buona tecnica e conformemente alle specifiche dei veicoli di cui all'allegato A) al disciplinare descrittivo e prestazionale.	
	Le prestazioni devono essere effettuate utilizzando esclusivamente materiali e parti di ricambio originali, Equivalenti e/o di Concorrenza o di primo impianto, esenti da difetti di qualsiasi natura ed acquistati direttamente dalle case produttrici o presso rivenditori autorizzati.	
	Art. 2 valore dell'accordo Quadro	
	Il valore complessivo massimo delle prestazioni affidabili sulla base del presente Accordo Quadro è fissato in € _____. Tale importo è da ritenersi puramente indicativo; esso non implica la definizione <i>a priori</i> del <i>quantum</i> delle prestazioni che saranno effettivamente richieste dal Consorzio di Bonifica nel corso della durata dell'Accordo Quadro. Il Consorzio procederà infatti all'emissione di ordinativi di servizio, limitatamente all'effettivo fabbisogno, senza assumere obbligo alcuno con l'operatore economico affidatario circa l'importo complessivo che risulterà definitivamente ordinato al termine dell'accordo quadro. L'operatore economico affidatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'Accordo Quadro.	
	Non è previsto un importo minimo per il singolo ordinativo di servizio; l'affidatario non potrà rifiutarsi di prestare il servizio in ragione del modesto importo dell'ordinativo trasmesso dal Consorzio di Bonifica.	
	Con i corrispettivi degli ordinativi effettivamente emessi l'affidatario si intende	

compensato di qualsiasi suo avere o pretesa, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 3 durata dell'accordo Quadro e proroga

Il presente Accordo Quadro ha durata di tre anni dalla sottoscrizione e comunque termina alla data, se precedente, di raggiungimento del valore complessivo massimo delle prestazioni effettivamente ordinate dal Consorzio di Bonifica, come fissato dall'articolo che precede (ossia € _____).

Nelle more delle procedure necessarie per il nuovo affidamento del servizio, il Consorzio di Bonifica ha facoltà di prorogare il presente Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni, per la durata massima di sei mesi e comunque fino al raggiungimento, ove non ancora avvenuto nel corso dell'anno di durata iniziale, del valore complessivo massimo delle prestazioni effettivamente ordinate.

Art. 4 modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni devono essere eseguite sulla base di preventivo e conseguente apposito ordine del responsabile dell'ufficio consortile competente.

Le procedure per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono le seguenti:

a. CONSEGNA VEICOLI:

La consegna dei veicoli oggetto di riparazione avverrà a cura del personale consortile presso l'officina che la ditta affidataria avrà indicato nella propria offerta come officina per la presa in consegna dei mezzi. Nel caso in cui lo stato del veicolo non consenta la sua circolazione, la ditta affidataria, su richiesta, è tenuta a recuperare il veicolo ed a trasferirlo presso la propria officina, entro quattro ore dalla chiamata da parte del Consorzio.

b. PREVENTIVI DI RIPARAZIONE:

	Prima di procedere alla riparazione del veicolo, entro un giorno lavorativo dal	
	ricovero dello stesso presso l'officina prestabilita, la ditta affidataria predispone	
	un dettagliato preventivo di spesa dell'intervento necessario e lo inoltra al	
	Responsabile dell'Ufficio consortile. In caso di interventi su più veicoli, la ditta	
	affidataria predispone preventivi distinti per ciascun veicolo. Sulla base del	
	preventivo, il Consorzio valuta se procedere o meno all'intervento e, in caso	
	positivo, emette idoneo ordinativo. Al fine di garantire il controllo della	
	correttezza dei prezzi e dei tempi delle lavorazioni, la ditta dovrà, entro 30 giorni	
	solari dalla stipula del contratto e senza alcun compenso aggiuntivo, fornire	
	all'Ente l'abilitazione al portale contenente gli elenchi dei prezzi dei listini ufficiali,	
	dei tariffari e dei tempari di riferimento.	
	c. TEMPI DI INTERVENTO:	
	L'inizio degli interventi deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo a	
	quello in cui è stato trasmesso l'ordinativo di cui al punto successivo.	
	Il tempo utile per ultimare gli interventi che verranno di volta in volta ordinati è	
	calcolato in sette giorni lavorativi successivi.	
	Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o	
	per altre cause non imputabili alla ditta affidataria, i tempi di riparazione e	
	manutenzione siano superiori, deve esserne data comunicazione all'Ente	
	contemporaneamente all'invio del preventivo; il tempo massimo di riconsegna	
	non può comunque superare i quindici giorni lavorativi dall'ordinativo.	
	d. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:	
	Ogni prestazione sarà affidata mediante apposito ordinativo emesso dal	
	competente ufficio Consortile, nel quale saranno riportati il numero d'ordine, la	
	data, i dati identificativi del veicolo e gli interventi da eseguire, nonché la	

	sottoscrizione del responsabile dell'ufficio competente. In mancanza della	
	consegna dell'ordinativo, redatto come indicato e debitamente sottoscritto, la	
	ditta affidataria deve astenersi dall'effettuare qualsiasi prestazione restando	
	comunque inteso che nessun corrispettivo le è dovuto per eventuali interventi	
	posti in essere in violazione di detta procedura.	
	Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con ordine, metodo e cura in modo	
	da conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia	
	garanzia di corretto e durevole funzionamento dei veicoli. A tal fine la ditta	
	affidataria si attiene alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle	
	case costruttrici dei veicoli che la ditta dovrà acquisire e, su richiesta, mettere	
	prontamente a disposizione del personale consortile addetto alla sorveglianza e	
	di quello incaricato del collaudo dei veicoli.	
	In caso di utilizzo di pezzi non conformi a quanto sopra indicato, il Consorzio si	
	riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri equivalenti o	
	autorizzati dalle case costruttrici, a spese della ditta affidataria.	
	Nell'ambito dell'esecuzione del servizio in oggetto la ditta si conforma inoltre alle	
	norme di legislazione in materia ambientale, in particolare per quanto riguarda la	
	gestione dei rifiuti derivati dagli interventi previsti dal presente Accordo Quadro.	
	La ditta affidataria provvederà in proprio e con responsabilità diretta al ritiro e	
	allo smaltimento dei materiali dichiarati fuori uso e sostituiti, compresi quelli	
	catalogati come "rifiuti tossici e nocivi" nel rispetto di tutte le prescrizioni	
	normative vigenti in materia.	
	In presenza di più ordinazioni di prestazione contemporanee, il Consorzio	
	stabilirà di volta in volta l'ordine prioritario di riparazione dei veicoli.	
	e. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI:	

	Al momento del ritiro del mezzo, il personale incaricato dal Consorzio risconterà	
	la qualità dell'intervento, compilando un apposito verbale. Il Consorzio si riserva	
	la facoltà di verificarne la perfetta esecuzione, nonché di far collaudare il veicolo	
	mediante tecnici specializzati nel settore, appositamente incaricati. Il collaudo	
	potrà essere effettuato a mezzo fermo o in movimento, in quest'ultimo caso la	
	guida sarà affidata esclusivamente al personale del Consorzio o ai tecnici di cui	
	sopra. A seguito di difetti eventualmente riscontrati, la ditta affidataria è	
	obbligata ad eliminarli a proprie spese e cura.	
	f. RITIRO DEI VEICOLI:	
	Il ritiro dei mezzi sarà a cura del Consorzio di Bonifica, non appena decorsi i	
	tempi stabiliti dalla data di consegna e/o ordine.	
	Art. 5 prezzi	
	La ditta affidataria effettua le proprie prestazioni ai prezzi offerti in fase di	
	aggiudicazione del presente Accordo Quadro, come segue:	
	- sui ricambi del tipo (Equivalenti e/o di Concorrenza): sconto percentuale	
	unico sui prezzi base. I prezzi base sono quelli riportati nei listini ufficiali correnti	
	alla data dell'intervento. Per ricambi di qualità Equivalente all'originale si	
	intendono quei ricambi non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore	
	ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati	
	dalle case costruttrici.	
	- sulla mano d'opera : al prezzo orario posto a base di gara e riportato nel	
	<i>disciplinare prestazionale</i> non soggetto a revisione per tutta la durata	
	dell'Accordo Quadro.	
	- sul traino dei veicoli : vedi <i>disciplinare prestazionale</i> .	
	Art. 6 Fatturazione, Liquidazione e Pagamento	

	La ditta affidataria emetterà una fattura descrittiva per ogni singola prestazione	
	alla quale allegherà copia dell'ordinativo della prestazione stessa a suo tempo	
	emesso dal competente ufficio del Consorzio.	
	Il costo di ciascun intervento dovrà risultare dalla somma dei prezzi unitari degli	
	eventuali pezzi di ricambio e/o materiali di consumo e del prodotto delle ore di	
	lavoro impiegate per il costo unitario della mano d'opera.	
	Le fatture dovranno contenere le seguenti specificazioni:	
	- indicazione delle ore di lavoro e del loro corrispettivo calcolato al prezzo	
	unitario determinato in sede di affidamento;	
	- specificazione del corrispettivo relativo ai pezzi forniti con indicazione dello	
	sconto praticato in sede di affidamento dell'Accordo Quadro;	
	- indicazione degli estremi di identificazione del mezzo;	
	- indicazione del numero d'ordine dell'intervento.	
	La liquidazione della fattura sarà effettuata dall'ufficio consortile che ha emesso	
	l'ordinativo della prestazione a seguito dell'esito positivo di tutte le verifiche del	
	caso ivi inclusa la regolarità contributiva da controllare mediante acquisizione del	
	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In esito alla liquidazione, il	
	pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle	
	stesse presso il Consorzio.	
	Art. 7 garanzia e diritto di rivalsa	
	La ditta affidataria:	
	- fornisce una garanzia di almeno 24 mesi sui materiali e le parti di ricambio	
	utilizzati;	
	- provvede, a proprie spese e senza alcun addebito alla stazione appaltante, alla	
	sostituzione totale dei componenti difettosi e all'eliminazione dei difetti di	

	funzionamento riscontrati;	
	- tiene indenne il Consorzio, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti	
	da persone e cose, tanto del Consorzio che di terzi;	
	- adotta tutti i provvedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire	
	condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni	
	connesse con il contratto;	
	- risarcisce il Consorzio del danno causato da ogni inadempimento alle	
	obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dalle successive ordinazioni	
	di servizio.	
	Il Consorzio ha diritto a rivalersi nei confronti della ditta affidataria per eventuali	
	sanzioni che fossero elevate nei confronti dello stesso a causa di veicoli non	
	risultati in regola in relazione a parti oggetto degli interventi effettuati dalla ditta	
	o derivanti da omissioni della stessa.	
	Art. 8 penali	
	Nel caso in cui la ditta affidataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per	
	quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle	
	prestazioni, saranno applicate penali nella seguente misura:	
	a. INVIO DEL PREVENTIVO, RICONSEGNA MEZZI E ACCESSO AL PORTALE	
	In caso di ritardo nella predisposizione del preventivo e/o nella riconsegna dei	
	mezzi, soggetti a manutenzione ordinaria o ad altri interventi contemplati nel	
	presente Accordo Quadro, rispetto ai termini previsti all'art. 2, il Consorzio	
	applicherà una penale di € 50,00 al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo	
	o frazione, e per ogni mezzo.	
	b. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	
	Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l'impiego di materiali delle	

migliori qualità, le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell'arco delle 24 ore successive alla contestazione della prestazione non resa senza oneri per il Consorzio; in caso contrario, è applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo o frazione e per ogni mezzo, con facoltà per il Consorzio, in caso di ulteriori mancanze, di intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ad assicurare il pronto funzionamento dei veicoli consortili, anche in danno della ditta affidataria, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno

Art. 9 procedura di applicazione delle penali

Il Consorzio contesta alla ditta affidataria l'applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, entro i 7 giorni successivi a quello in cui ne è definitivamente venuto a conoscenza.

La ditta, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Consorzio le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 7 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.

Il Consorzio, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consorzio applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta alla ditta affidataria da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni Interconcorrenti fra il Consorzio e la ditta, e viceversa, dovranno essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, fermo restando che i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

	Le penalità saranno rimosse dal Consorzio prelevandole dai primi pagamenti a	
	favore della ditta. In alternativa il Consorzio ha facoltà di incamerare la garanzia	
	definitiva prestata dalla ditta che la stessa dovrà prontamente reintegrare.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera	
	in nessun caso la ditta affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale	
	si sarà resa inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
	medesima penale.	
	Art. 10 risoluzione del contratto per inadempimento	
	Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Consorzio ha diritto alla risoluzione del	
	presente Accordo Quadro e delle prestazioni ordinate in sua applicazione, da	
	esercitare tramite comunicazione scritta inviata alla ditta affidataria a mezzo	
	posta elettronica certificata, nei seguenti casi:	
	- perdita dei requisiti di ordine generale; fallimento, liquidazione, concordato	
	preventivo;	
	- sopravvenuta impossibilità dell'affidatario ad adempiere ai propri obblighi	
	contrattuali;	
	- cessione del contratto a terzi;	
	- subappalto di prestazioni in violazione della disciplina vigente;	
	- grave negligenza o frode dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi	
	contrattuali.	
	In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio ha diritto ad applicare le penali	
	contrattuali eventualmente previste, ad incamerare la garanzia definitiva	
	prestata	
	dall'affidatario per la regolare esecuzione del contratto, salvo in ogni caso il	
	diritto al risarcimento del danno.	

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l'affidatario è tenuto, se richiesto dal Consorzio, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

Art. 11 recesso

Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990, il Consorzio ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro ricorrendo casi previsti dalla legge. Il recesso è comunicato alla ditta affidataria per scritto a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso la ditta non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 12 obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'impresa affidataria si avvarrà di personale regolarmente assunto ed operante sotto la propria responsabilità. L'impresa si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale.

Art. 13 personale referente

La ditta affidataria ha l'obbligo di comunicare per scritto, entro cinque giorni dalla conclusione del presente Accordo Quadro, il nominativo del referente tecnico che risulterà l'unico interfaccia con il Consorzio per quanto riguarda lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

	Tutti gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro, dovranno essere	
	autorizzati preventivamente dal Responsabile dell'Ufficio Consortile. Interventi	
	non preventivamente autorizzati con le suddette modalità richiesti da terzi non	
	saranno ammessi a pagamento dal Consorzio.	
	Art. 14 materiale d'uso e attrezzature	
	L'impresa affidataria dovrà provvedere direttamente a quanto previsto dal	
	presente Accordo Quadro utilizzando attrezzature in propria dotazione e/o	
	disponibilità. Tutte le attrezzature utilizzate per gli interventi dovranno essere	
	conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza	
	previsti dalla vigente normativa.	
	Art. 15 variazione del parco veicolare	
	Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Consorzio si riserva la facoltà di	
	modificare in più o in meno la consistenza e/o la tipologia dei veicoli indicati	
	nell'allegato A) al capitolato. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo	
	per l'affidatario di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro.	
	Art. 16 osservanza degli obblighi contrattuali	
	L'affidatario è responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione	
	delle riparazioni e/o delle sostituzioni delle parti di ricambio, per l'utilizzo di	
	ricambi non idonei o difettosi e dei conseguenti danni e per ritardi nella consegna	
	degli automezzi. L'affidatario è tenuto, a proprie spese, a reiterare gli interventi	
	di manutenzione e di riparazione in caso di riscontrate difformità agli impegni	
	contrattuali, di inefficienza o di esecuzione non a regola d'arte.	
	Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di	
	negligenza o frode o sospenda le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro o	
	riscontri un vizio nella qualità dei materiali, la stazione appaltante potrà	

sospendere l'esecuzione delle prestazioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio in danno. In tali casi l'impresa affidataria resterà responsabile dei danni ivi compresi quelli derivanti dalle procedure legate al nuovo appalto, dei danni e delle perdite che derivassero al Consorzio dalla risoluzione del contratto il quale, per la copertura dei danni, è autorizzato a rivalersi direttamente sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all'affidatario.

Art. 17 cessione del contratto, subappalto, cessione dei crediti

Il subappalto del servizio è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Non è ammessa la cessione del contratto, neppure parziale. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni eseguite.

Art. 18 rischi di interferenza

Non sono rilevabili rischi dovuti alle interferenze, per cui è omessa la redazione del DUVRI. La ditta affidataria ha comunque l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività

Art. 19 tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, la ditta affidataria assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Consorzio di Bonifica alla ditta avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario, su conto corrente dedicato intestato

all'affidatario. Allo scopo, l'affidatario comunica per scritto al Consorzio gli estremi del conto corrente dedicato unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 20 Domicilio della Ditta

Per tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore, elegge il proprio domicilio in _____ (___) alla _____, indirizzo pec: _____ dove dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione.

Art. 21 Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a fare sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente accordo quadro saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Art. 22 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, saranno attribuite alla competenza del Foro di Matera. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 Richiamo delle Norme di Legge e Regolamentari

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le norme previste dal D.Lgs. 36/23, dal D.Lgs. 81/08, dal DPR 207/10 per quanto non abrogato e le prescrizioni tecniche della direzione dell'Esecuzione e dagli eventuali uffici interessati.

L'affidamento deve essere eseguito inoltre con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti nell'Accordo Quadro, nel presente atto attuativo e a quanto

previsto nel disciplinare descrittivo e prestazionale. Per tutto quanto non previsto

nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed altre

disposizioni di legge in vigore. I termini e le comminatorie contenuti nel presente

accordo quadro operano in pieno diritto senza obbligo per il Consorzio della

costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 24 Spese di Contratto

Per tutte le spese contrattuali, di registro e quelle di bollo inerenti agli atti per la

gestione del servizio, dal giorno della consegna e fino al termine dello stesso sono

a carico della Ditta.

Art. 25 Trattamento fiscale

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consorzio.

Matera, lì

LA DITTA

IL CONSORZIO

Il presente atto è conforme a quanto depositato con supporto ottico.